

STUDIO
ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI - MAGGI
Dottori Commercialisti Associati

ASSOCIATI:

GIOVANNI ALBERTI

*Professore Ordinario di Economia
Aziendale in quiescenza
dottore commercialista - revisore legale*

CLAUDIO UBINI

dottore commercialista - revisore legale

ALBERTO CASTAGNETTI

dottore commercialista - revisore legale

RITA MAGGI

dottore commercialista - revisore legale

PIAZZA CITTADELLA 6

37122 VERONA

TELEFONO: 045/597825-8000933

TELEFAX: 045/8010330

E-MAIL: info@albertiassociati.com

PEC: studioalbertiassociati@legalmail.it

www.albertiassociati.com

COLLABORATORI:

LAURA CORDIOLI

dottore commercialista - revisore legale

MARIA TERESA COLOMBARI

dottore commercialista - revisione legale

MAURO MINGHINI

dottore commercialista - revisore legale

ANDREA FERLITO

dottore commercialista - revisore legale

Verona, 19 aprile 2023

Spettabili

CLIENTI DELLO STUDIO

LORO INDIRIZZI

NOTA INFORMATIVA N. 18/2023

DL 30.03.2023 n. 34 (c.d. "decreto bollette") - Altre principali novità

Con il DL 30.3.2023 n. 34 (c.d. "decreto bollette"), sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di sostegno per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di adempimenti fiscali.

Di seguito vengono analizzate le principali novità, diverse da quelle relative alle definizioni delle pendenze tributarie.

SOMMARIO

1. Crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale - proroga per il secondo trimestre 2023.....	1
2. Agroenergie - valorizzazione dell'energia ceduta.....	2
3. Agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico - cumulabilità con contributi regionali.....	2
4. Riduzione dell'iva sul gas per il secondo trimestre 2023.....	3
5. Settore energetico - contributo di solidarietà temporaneo 2023 - modifica della base imponibile.....	3

1. CREDITI D'IMPOSTA PER ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - PROROGA PER IL SECONDO TRIMESTRE 2023

Vengono riconosciuti i crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale anche per il secondo trimestre 2023 (mesi di aprile, maggio e giugno 2023), ma con una riduzione delle misure.

I crediti d'imposta sono riconosciuti in misura pari al:

- 20% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;
- 10% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

I suddetti crediti d'imposta:

- sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023, senza applicazione dei limiti annui ai crediti compensabili;
- sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti dovranno comunque essere utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.

I crediti d'imposta in esame:

- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP.
- non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

2. AGROENERGIE - VALORIZZAZIONE DELL'ENERGIA CEDUTA

Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, sono stabiliti particolari criteri per la determinazione dei redditi derivanti dalle agroenergie.

In deroga all'art. 1 co. 423 della L. 266/2005, il "Decreto Bollette" dispone che, per il periodo d'imposta 2022, ai fini della determinazione del reddito oltre le soglie che qualificano le attività come agricole connesse, la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta (con esclusione della quota incentivo), cui viene applicato il coefficiente di redditività del 25%, è data dal minor valore tra:

- il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'ARERA ai sensi dell'art. 19 del DM 6.7.2012;
- e il valore di 120,00 euro/MWh.

3. AGEVOLAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO - CUMULABILITÀ CON CONTRIBUTI REGIONALI

Per la determinazione delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, è ammessa all'agevolazione anche la parte di spesa per la quale è concesso un altro contributo dalle Regioni (o dalle Province autonome di Trento e Bolzano), purché:

- tale contributo sia cumulabile con le agevolazioni fiscali;
- si tratti di contributi istituiti al 31.3.2023 ed erogati nel 2023 e 2024.

La somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve comunque eccedere il 100% della spesa ammessa all'agevolazione o al contributo.

4. RIDUZIONE DELL'IVA SUL GAS PER IL SECONDO TRIMESTRE 2023

È prevista l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA agevolata si applica, altresì, alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

L'applicazione dell'aliquota del 5% è estesa anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento, nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di "servizio energia", per il suddetto periodo di riferimento.

5. SETTORE ENERGETICO - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ TEMPORANEO 2023 - MODIFICA DELLA BASE IMPONIBILE

Viene stabilito che, ai fini della determinazione del reddito complessivo relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2023 (periodo d'imposta 2022), non concorrono alla determinazione del reddito complessivo:

- gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR (nel testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007), c.d. "deduzioni extra-contabili";
- nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio 2021.

Qualora gli utilizzi di riserve del patrimonio netto vengano esclusi dal reddito complessivo relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2023, devono altresì essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso all'1.1.2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi d'imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2023.

Restiamo a disposizione per ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Studio
Alberti Ubini Castagnetti Maggi